

COMUNE di SINISCOLA

**REGOLAMENTO
COMUNALE DELLE
SALE GIOCHI**

Art. 1 Definizione di "Sala Giochi"

Per "Sala Giochi" si intende uno o più locali appositi ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti biliardi, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità il cui premio può consistere nella ripetizione della partita per non più di tre volte nonché apparecchi automatici da trattenimento (juke box, cine box e simile).

L'esercizio di sale giochi è soggetto a licenza del Sindaco ai sensi dell'art.86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D n. 773/31 e dell'art.13, comma n. 8, del D.P.R. 19 Giugno 1979, n. 348.

Sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici del totocalcio, dell'enalotto e del totip, in conformità di quanto previsto dalla Legge 17 Dicembre 1986, n. 904.

Art.2 Installazione di singoli apparecchi negli esercizi pubblici

E' soggetta a licenza del Sindaco l'installazione di singoli apparecchi di cui all'atr.1 all'interno degli esercizi pubblici di natura diversa dalle sale giochi.

Le licenze per apparecchi singoli possono essere rilasciate esclusivamente ai titolari di esercizi con superficie superiore a mq. 25 entro i limiti numerici seguenti:

- n. 2 apparecchi negli esercizi con superficie fino a 40 mq.;
- n. 3 apparecchi negli esercizi con superficie superiore a 40 mq. e fino a 80 mq.;
- n. 4 apparecchi negli esercizi con superficie superiore a 80 mq.;

Non è consentita l'installazione di apparecchi nei locali dove si svolge l'attività di ristorazione (sala da pranzo), ad eccezione del juke box.

Art.3 Licenze

La domanda di autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sale giochi deve essere presentata al Sindaco corredata da tutti i dati relativi all'ubicazione e alla superficie dei locali.

Il Sindaco, nel rispetto delle norme del presente regolamento, dei regolamenti comunali di polizia urbana e di igiene e delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali, rilascia la licenza.

E' consentita la rappresentanza nell'espletamento dell'attività purchè il rappresentante sia in possesso dei requisiti soggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione.

Art.4 Rapporto con la densità abitativa

L'inserimento delle sale giochi nel capoluogo è consentito entro il limite massimo di un esercizio ogni 2000 abitanti o frazione superiore a 1000 abitanti (N.B. per il computo si tiene conto delle due sale già esistenti).

Mentre è consentito l'insediamento di un ulteriore esercizio, oltre a quello esistente, nella frazione La Caletta.

Inoltre è consentito l'inserimento di un esercizio sia nella frazione S. Lucia che nella frazione Capo Comino - S'Ena e Sachitta (eventualmente stagionali).

Art.5 Superfici

Il locale della sala giochi deve avere superficie utile minima di mq. 100 in tutto il territorio comunale.

Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi.

La superficie occupata dai giochi non potrà comunque superare il 30% dello spazio utile.

Le sale giochi esterne al centro storico debbono disporre di parcheggio privato, funzionale all'attività, di superficie non inferiore al 50% di quella dell'esercizio.

Le sale giochi del centro storico e della frazione S. Lucia, ove non dispongano di parcheggio privato non inferiore al 50% della superficie, debbono avere l'accesso esclusivamente da piazze aperte al parcheggio pubblico con posti auto in numero non inferiore al 50% degli apparecchi autorizzati.

Art.6 Distanze minime tra esercizi

Le sale giochi debbono distare tra di loro non meno di m. 100 nel centro storico e non meno di m. 100 nelle altre zone.

La distanza minima tra le sale giochi del centro storico e quelle delle zone circostanti deve essere di m. 100.

I valori delle distanze si ricavano dall'itinerario pedonale più breve tra gli accessi degli esercizi.

Art.7 Altre distanze

Le sale giochi debbono distare da scuole, caserme, chiese o ospedali almeno 100 metri se ubicate nel capoluogo, non meno di 100 metri nel resto del territorio comunale.

I valori si ricavano con il criterio stabilito nell'articolo precedente.

Art.8 Domanda e licenza

La domanda tendente ad ottenere il rilascio della licenza per l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento di sale giochi, redatta in carta legale ed indirizzata al Sindaco, deve contenere le indicazioni seguenti:

- 1) generalità complete del richiedente, o – nel caso di società – ragione sociale e generalità del rappresentante legale;
- 2) codice fiscale;
- 3) superficie del locale dell'area privata destinata a parcheggio, ubicazione dell'esercizio e testo dell'insegna esterna.

La domanda deve essere inoltre corredata dai seguenti documenti:

- A) cartografia della zona con l'indicazione dell'immobile;
- B) due planimetrie comprensive del locale, con sezione, e del parcheggio, scala 1:100, firmate dal richiedente o da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'albo professionale;

- C) atto costitutivo di società (originale o copia autenticata) per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- D) elenco e descrizione di ciascun apparecchio da gioco a installarsi nonché la relativa superficie occupata;
- E) regolamento e funzionamento di ogni apparecchio.

Entro tre mesi dalla data di notifica di accoglimento della domanda l'interessato ha l'obbligo di produrre la seguente ulteriore documentazione, a pena di decadenza:

- a) nullaosta della SIAE;
- b) documentazione comprovante le disponibilità del locale;
- c) certificato di destinazione ad uso commerciale dei locali;
- d) certificato contestuale (residenza e stato di famiglia) in carta semplice;
- e) versamento tasse cc. cc.;
- f) marca da bollo;
- g) certificato di idoneità statica, sottoscritto da professionista abilitato, per locali posti non al piano terra.

Art.9 Priorità

L'ordine cronologico di presentazione della domanda di licenza costituisce titolo di priorità.

Art.10 Validità della licenza

La licenza ha validità fino al 31 Dicembre di ogni anno ed è rinnovabile con il pagamento della tassa di concessione comunale.

Art.11 Prescrizioni

E' fatto obbligo di tenere esposti, all'interno dell'esercizio ed in un luogo ben visibile, le tariffe, i regolamenti dei giochi e la tabella dei giochi proibiti vidimata e rilasciata dal Questore.

E' fatto obbligo di non consentire l'accesso all'interno dell'esercizio ed al gioco ai minori di anni 14 quando non siano accompagnati da familiari e da altro parente maggiorenne.

E' fatto obbligo di non consentire l'ingresso all'interno dell'esercizio al gioco ai minori degli anni 16, nella mattinata durante il corso dell'anno scolastico.

Art.12 Orari di esercizio

Gli orari di apertura delle sale giochi sono determinati come segue:

Ora solare: 09.00 – 14.00; 16.00 – 22.00

Ora legale: 09.00 – 14.00; 16.00 – 24.00

I singoli apparecchi all'interno di esercizi pubblici di altra natura seguono di norma la fascia oraria dell'esercizio pubblico di appartenenza, sia all'interno che all'esterno del centro storico.

Art.13 Trasferimento della titolarità

Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta il trasferimento della licenza a chi subentra, sempre che sia provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Il subentrante alla data del trasferimento dell'azienda può continuare l'attività solo dopo aver fatto richiesta di licenza al Sindaco. Qualora a decorrere dalla data predetta non presenti la domanda entro sei mesi, decade dal diritto del dante causa.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- contratto di acquisto o di gestione dell'azienda registrato nei modi di legge (subingresso per atto tra vivi) oppure, copia registrata dell'atto testamentario, ove esista, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art.4 della Legge 4 Gennaio 1968, n. 15, che comprovi il titolo alla successione (subingresso per causa di morte);
- copia autenticata dell'atto costitutivo qualora il subentrante sia una società;
- documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- nullaosta della SIAE;
- n. 2 planimetrie del locale in scala 1:100 con sezione, sottoscritte dal richiedente o da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'albo professionale, ovvero dichiarazione che i locali non hanno modifiche rispetto alla gestione precedente;
- certificato contestuale (residenza e stato di famiglia) in carta semplice;
- originale delle licenze preesistenti;
- marca da bollo.

Art.14 Revoca della licenza

Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti la licenza è revocata:

- a) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo di tempo superiore a:
 - un mese senza averne dato preavviso al Sindaco;
 - quattro mesi con preavviso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui all'art.11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 Giugno 1931, n. 773;
- c) nei casi previsti dalla Legge 17 Dicembre 1986, n. 904.

La licenza può essere inoltre revocata, previa sospensione, per motivi d'igiene o per inosservanza delle norme del presente regolamento allorchè il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte entro tre mesi, salvo proroga per comprovata necessità.

Art.15 Trasferimento dell'attività

Su caso di richiesta di trasferimento di sede dell'attività si applicano le stesse disposizioni previste per apertura ex novo.

Art. 16
Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 Giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e interpretazioni, in quanto applicabili.

COMUNE DI SINISCOLA

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL 15-07-99

Prot. n. 99 del 20-7-99

OGGETTO: Approvazioni regolamento comunale delle sale giochi.

L'anno millenovecentonovantanove addì quindici del mese di Luglio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		PRESENTI	
		SI	NO
1) DR. PIPERE GIUSEPPE	SINDACO	X	
2) BOCCOLI GRAZIA	CONSIGLIERE	X	
3) BOMBOI GIOVANNI MARIA	""	X	
4) CALZEDDA FRANCESCO	""		X
5) CARZEDDA FABRIZIO	""	X	
6) CELENTANO ROCCO	""	X	
7) CHISU LORENZO	""		X
8) DADEA MARCELLO	""	X	
9) DELOGU DOMENICO FRANCESCO	""	X	
10) FLORI LUIGI	""	X	
11) MAZZA ANTONIO	""	X	
12) MIGLIORISI NATALIO	""	X	
13) MURGIA GIOVANNI	""		X
14) TOCCO SANDRO	""	X	
15) CORRIAS PAOLA	""		X
16) CARTA GIANFRANCO	""		X
17) CARZEDDA ALBERTO	""	X	
18) MUCELLI MASSIMO	""		X
19) SECCHI DONATELLA	""	X	
20) TARAS ANTONELLO	""	X	
21) TOCCO ALBERTO	""	X	

Totali presenti n. 14 Consiglieri su n. 20 assegnati al Comune e su n. 20 Consiglieri in carica + Il Sindaco

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig.
Dr. Giuseppe Pipere

Assiste il Segretario Dr. Antonio Serra

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria delibera n. 102 del 26/10/1990, integrata con deliberazione n. 12 del 28/02/1991 con la quale era stato approvato il regolamento comunale per le sale giochi;

Considerato che si rende necessario l'adeguamento del regolamento stesso in armonia con le mutate condizioni commerciali amministrative del Comune di Siniscola;

Udito l'intervento dell'Assessore Luigi Flori il quale espone all'assemblea le varianti da apportare al regolamento:

- Art.3 – insediamento di un esercizio ogni 2000 abitanti o frazione superiore a 1000;
- Art.5 – superficie utile minima mq. 100 in tutto il territorio comunale e parcheggio privato di superficie non inferiore al 50% di quella dell'esercizio;
- Art.6 – Distanza minime tra le sale giochi mt. 100 in tutto il territorio;
- Art.7 – distanza da edifici pubblici di almeno mt. 100 in tutto territorio comunale;
- Art.12 – orario legale di chiusura portato alle 24;

Vista la legge n. 142/90;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il nuovo regolamento comunale delle sale giochi;

Acquisiti i prescritti pareri, espressi ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 08.06.1990 n. 142, che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

Presenti e votanti n.15

Unanime

DELIBERA

- Di apportare le modifiche al regolamento comunale delle sale giochi espresse in premessa;
- Di approvare il nuovo regolamento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale composto di n. 16 articoli;
- Di trasmettere copia della deliberazione ed allegato regolamento al CO.RE.CO. di Cagliari per i provvedimenti di competenza;
- Il Consiglio Comunale con votazione unanime espressa per alzata di mano delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C. C. N. 95 DEL 15.07.99

COMUNE DI SINISCOLA

Oggetto: Richiesta pareri e attestazioni di copertura finanziaria ai sensi rispettivamente dell'art. 53 e 55 della Legge 142/90, sulla seguente proposta di deliberazione.

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SALE GIOCHI

comportante una spesa di: _____.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ~~ISTITUTIVO~~


Esaminata l'allegata deliberazione in oggetto;
Esperita l'istruttoria di competenza e i controlli e riscontri tecnici-amministrativi;
Visto l'art. 53 - 1° comma della Legge 8 Giugno 1990, n. 142;

ESPRIME

In ordine alla responsabilità tecnica parere :FAVOREVOLE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.

C.te Massimo Meini



SINISCOLA LI' _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

Effettuati i relativi controlli in conformità alle procedure della contabilità pubblica;
Ai sensi dell'art.53 - 1 comma della legge 142/90, in ordine alla regolarità contabile esprime parere
FAVOREVOLE attestante la copertura finanziaria di €. _____ sull'intervento n. ____
_____ Cap. _____ Impegno n. _____ del bilancio in corso denominato _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D.ssa Silvestra Monni _____

Siniscola, li _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
DR. GIUSEPPE PIPERE



IL SEGRETARIO GENERALE
DR. ANTONIO SERRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata di giorni quindici ai sensi dell'art. 47 della Legge 8.6.1990, n. 142, con decorrenza dal 20-7-99 CON PROT.N. 9960.



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANTONIO SERRA.

La presente deliberazione deliberazione è stata inviata al preventivo controllo di legittimità in data 20-07-99 prot.n. 9960 al ~~CC.CC.CO.RE.CO~~ CO.RE.CO DI CAGLIARI.

PRONUNCIA DEL COMITATO DI CONTROLLO IN SEDUTA DEL

PROT.

- Non rileva vizi di legittimità
- Non luogo a procedere per difetto dei presupposti previsti dall'art.29 della L.R. 13.12.1994, n. 38.
- Declaratoria di incompetenza
- Ordinanza motivata di annullamento per vizi di legittimità.
- Declaratoria di nullità dell'atto ai sensi del comma 5° dell'art. 55 della Legge n.142/90.
- Declaratoria di decadenza
- Ordinanza di richiesta di chiarimenti o elementi istruttori ai sensi dell'art. 33 della L.R. 13.12.94, n. 38.